



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE - copia -

Informatizzazione, Contratti, Protocollo, Demografici

N° 5
DATA
18.01.2011

OGGETTO: Server IBM dedicato alle procedure del Dipartimento Finanziario
– sottoscrizione contratto di assistenza hardware – Impegno di spesa -

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n.262 del 04/11/2009, attribuisce all'Ufficio di staff alle dirette dipendenze del Segretario Generale la definizione dell'architettura informatica dell'Ente, compresa la competenza alla fornitura del materiale hardware e software;

Premesso che nell'anno 2005 il Comune di Priverno si è dotato di un server IBM xSeries 235 da dedicare alle procedure del Dipartimento Finanziario;

Premesso che nell'anno 2010, a causa della mancata sottoscrizione di un contratto di assistenza hardware alla scadenza del periodo di garanzia decorsi 24 mesi dalla data di acquisto, a causa della rottura della scheda madre e di uno dei due hard disk, il Comune di Priverno ha speso la somma complessiva di **€ 3.780,68**;

Considerato che la Società IBM ITALIA S.p.A., su richiesta dei Servizi Informatici, si è dichiarata disponibile a fornire assistenza hardware sul server comunale;

Vista l'offerta della IBM ITALIA S.p.A. per la fornitura di assistenza hardware per l'anno 2011 e relativo contratto di manutenzione macchine IBM, che si allega;

Preso atto che, per quanto sopra esposto, va assunto il relativo impegno di spesa pari a **€ 837,80** per l'anno in corso;

Vista la legge 7 agosto 1990 n.241;

Visto il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario, in corso di formazione;

DETERMINA

1. di approvare l'allegato schema di contratto;

2. di sottoscrivere con la Società IBM ITALIA S.P.A., per l'anno 2011, il contratto di manutenzione macchine IBM per il Server IBM xSeries 235 dedicato alle procedure del Dipartimento Finanziario;
3. di impegnare allo scopo la somma di **€ 837,80** per l'anno 2011 imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 02, Codice Gestionale 1203, Capitolo 70/01 denominato "Spese per materiale informatico", del bilancio 2011 in corso di formazione;
4. di rimettere copia della presente determinazione all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di rito;
5. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del comune ed inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Daniela VENTRIGLIA

CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI MACCHINE IBM N. NT9SBD

T R A

COMUNE DI PRIVERNO che nel contesto del presente Atto e' indicato piu' brevemente con la parola "Amministrazione" codice fiscale **80005330594**.

E

la IBM Italia S.p.A., che nel contesto del presente Atto e' indicata piu' brevemente con la parola "Impresa", con sede, domicilio legale e fiscale in Milano, Circonvallazione Idroscalo 20090 Segrate (MI) (Partita IVA n. 10914660153).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Impresa fornira' all'Amministrazione il Servizio di Manutenzione alle Macchine indicate nell'Allegato "Manutenzione", ai termini e alle condizioni di cui al presente Contratto.

Il termine "Macchine" nel presente Contratto si riferisce sia alle macchine IBM e non IBM che ai relativi incrementi di modello, dispositivi ed elementi macchina, accessori e qualunque loro combinazione.

L'Allegato Manutenzione fa parte integrante del presente Contratto.

Art. 2

EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto ha efficacia a partire dalla data in cui e' stato sottoscritto da entrambe le parti oppure, nel caso in cui la Legge preveda l'approvazione del Contratto successivamente alla sottoscrizione, dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione da parte dei competenti organi di controllo.

Tale data dovra' comunque cadere entro il **01/06/2011**.

In caso contrario, l'Impresa avra' il pieno diritto di liberarsi da ogni obbligazione assunta con il presente Contratto.

Il presente Contratto avra' una durata di **12 mesi, a decorrere dalla data di efficacia dello stesso, 01/01/2011**, qualora non venga disdetto secondo quanto appresso indicato.

La Data di Inizio del Servizio per tutte le macchine che alla data di efficacia del presente Contratto risultino in ordine, o che siano coperte da garanzia in base al Contratto di Vendita per quella stessa macchina, sara' il giorno successivo alla scadenza del periodo di garanzia. Per tutte le altre macchine la Data di Inizio del Servizio e' la data indicata in Allegato o, in mancanza di indicazione, la data di efficacia del presente Contratto.

L'Amministrazione potra' recedere dal Contratto in qualunque momento con preavviso scritto di 3 (tre) mesi o disdire il Servizio per singole macchine con preavviso scritto di almeno 1 (uno) mese.

L'Impresa potra' recedere dal presente Contratto con preavviso scritto di 6 (sei) mesi oppure, limitatamente a singole macchine, con preavviso scritto di 3 (tre) mesi.

L'Impresa potra' recedere dal presente Contratto per singole macchine con preavviso scritto all'Amministrazione di 1 (uno) mese, in seguito al ripetersi di riparazioni rese necessarie a causa dell'attivita' di manutenzione effettuata da persone diverse dai tecnici dell'Impresa, come descritto all'articolo "Servizi disponibili su richiesta con addebito addizionale".

Le parti convengono che le disdette di cui sopra avranno comunque effetto dal primo giorno del mese successivo la scadenza del preavviso.

Art. 3

CANONI

Il canone di manutenzione decorrerà, per ogni macchina, dalla Data di Inizio del Servizio, come definita all'articolo 2.

Se per una macchina detta Data di Inizio del Servizio non coincide con il primo giorno del mese, il canone di manutenzione per tale macchina decorrerà dal primo giorno del mese successivo.

L'Amministrazione conviene di pagare all'Impresa:

- * il Canone Base,
- * l'eventuale Canone Addizionale relativo a periodi aggiuntivi di disponibilità del servizio, calcolato in base alla percentuale indicata nell'Allegato,
- * l'eventuale Canone Addizionale relativo alla quantità d'uso di determinate Macchine denominate anche Macchine appartenenti al gruppo d'uso. Tale canone viene determinato moltiplicando quanto rilevato dall'apposito contatore d'uso per il coefficiente riportato in Allegato Manutenzione.

L'Impresa fornirà all'Amministrazione, alla fine di ciascun periodo di dodici mesi, la lettura dei contatori riferita all'ultimo giorno lavorativo dell'ultimo mese.

I canoni addizionali d'uso per i primi dodici mesi sono fissati in base ad una stima concordata tra le parti; quelli per gli anni successivi sulla base dell'uso effettivo medio, rilevato alla fine dell'anno precedente. Al termine di ciascun anno l'Impresa emetterà, a conguaglio, nota di credito o fattura di addebito, sulla base dell'uso effettivo medio derivante dalla lettura dei contatori.

I canoni sono indicati in Allegato per ciascuna macchina e sono al netto di IVA.

Detti canoni, così come i Coefficienti d'Uso, i gruppi di appartenenza delle macchine, i periodi di disponibilità del Servizio di Manutenzione scelti e le relative percentuali di addebito addizionale rimarranno fissi fino alla data di scadenza del presente Contratto.

Se l'Amministrazione richiede Servizi di Manutenzione, tra quelli previsti dal presente Contratto, da effettuarsi al di fuori del periodo di disponibilità scelto dall'Amministrazione, non vi sarà alcun addebito addizionale per le parti di manutenzione, mentre il Servizio verrà fornito alle tariffe orarie ed alle condizioni dell'Impresa allora in vigore per tutta la Clientela italiana.

Art. 4

DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

L'Impresa fornirà il Servizio di Manutenzione durante i Periodi di Disponibilità scelti dall'Amministrazione tra quelli indicati nell'Allegato "Periodi Opzionali di Disponibilità del Servizio di Manutenzione".

Tale servizio è rivolto a minimizzare le interruzioni delle operazioni dell'insieme delle macchine installate presso l'Amministrazione (Complesso Centrale di Elaborazione, unità input/output, terminali e stazioni di lavoro, complessivamente definiti come "sistema"), a risolvere rapidamente le situazioni di interruzione o di guasto apparente o reale ed a facilitare l'integrazione e l'utilizzo da parte dell'Amministrazione di prodotti e servizi dell'Impresa nuovi o aggiuntivi.

Esso comprende:

- (a) l'accesso ad un unico punto di contatto telefonico per le richieste d'intervento dell'Amministrazione, che l'Impresa inoltrerà ai Centri di competenza specialistici i quali effettueranno la diagnosi remota (sulle macchine per cui è disponibile) tramite appositi centri di competenza specialistici per rendere più rapida ed efficace la soluzione del problema;

- (b) l'attivazione, per le macchine IBM predisposte, degli strumenti elettronici remoti (RSF, AEU) per la segnalazione automatica degli inconvenienti, la diagnosi remota effettuata dagli specialisti dell'Impresa con l'eventuale coinvolgimento di fabbrica e laboratorio, la trasmissione elettronica delle correzioni anche preventive (microprogramma);
- (c) la manutenzione preventiva, che consiste nella messa a punto e nel controllo delle macchine, pianificata in funzione delle specifiche necessita' delle singole macchine, secondo la determinazione fatta dall'Impresa. La manutenzione preventiva verra' prestata dall'Impresa nelle ore e nei giorni concordati fra le parti;
- (d) la manutenzione correttiva, non pianificata, che consiste nella riparazione dei guasti che dovessero verificarsi durante il funzionamento delle stesse. Tali interventi correttivi verranno effettuati dietro semplice richiesta, anche verbale o telefonica, dell'Amministrazione;
- (e) la sostituzione delle parti guaste, con parti originali, nonche' la fornitura dei materiali di consumo (lubrificanti, solventi, diluenti, ecc.) che l'Impresa debba utilizzare nell'ambito del servizio stesso. Le parti fornite in sostituzione saranno originali e le parti rimosse verranno ritirate dall'Impresa;
- (f) la effettuazione delle modifiche e dei miglioramenti tecnici che siano resi disponibili dall'Impresa e dalla stessa predisposti al fine di elevare il grado di affidabilita' delle macchine, di semplificare la manutenzione, ovvero, per consentire o facilitare l'impiego su di esse degli aggiornamenti dei programmi macchina; l'Amministrazione potra' chiedere che vengano installate solo le modifiche ed i miglioramenti definiti dall'Impresa quali necessari;
- (g) l'assistenza nella formazione tecnica del personale operativo dell'Amministrazione, in occasione dell'installazione di nuove macchine dell'Impresa;
- (h) il supporto all'Amministrazione nel definire i piani di riconfigurazione e nel verificare le capacita' infrastrutturali del Centro Elaborazione Dati in occasione di installazioni di nuove macchine o nuovi dispositivi dell'Impresa;
- (i) la disponibilita' di un servizio di corriere espresso, gestito dall'Impresa, per la raccolta della documentazione diagnostica ed il recapito di correzioni in caso di problematiche relative al software IBM.
- (l) il supporto alla individuazione, isolamento e correzione dei problemi di natura Hardware o Software di base;
- (m) il supporto alla individuazione e isolamento di particolari problematiche di tipo ambientale della sala CED e operativo (radiofrequenze, messa a terra, ecc...) suggerendo le azioni da intraprendere;

L'Impresa potra' depositare presso i locali dell'Amministrazione strumenti e parti di manutenzione in relazione alle esigenze del servizio.

Il Servizio di Manutenzione fornito sulla base del presente Contratto non assicura che il funzionamento delle macchine avverra' senza interruzione.

L'Amministrazione e' responsabile di istituire apposite procedure per la sicurezza e la riservatezza dei propri dati. Il Servizio di cui al presente Contratto sara' fornito solo nell'ambito del territorio nazionale e presso l'ubicazione indicata dall'Amministrazione.

L'Impresa dovra' avere libero accesso alle macchine per eseguire il Servizio di Manutenzione.

Per alcuni tipi di macchine si applicano inoltre le seguenti particolari condizioni:

- (a) **MACCHINE CON MANUTENZIONE CENTRALIZZATA PRESSO L'AMMINISTRAZIONE**

Le macchine contrassegnate con la sigla "CFM" sono macchine classificate "Macchine con Manutenzione Centralizzata presso l'Amministrazione".

Per tali macchine l'Impresa effettuerà tutti i Servizi di Manutenzione, riparazione, modifiche tecniche e sostituzioni di parti unicamente presso uno o più Centri di Manutenzione designati presso l'Amministrazione; non viene effettuata alcuna Manutenzione Preventiva.

L'Amministrazione conviene di effettuare le operazioni di riattivazione e rimozione, di determinare quando è necessario il Servizio di Manutenzione, di imballare e disimballare le macchine usando gli appositi contenitori nel modo prescritto dall'Impresa, di controllare il funzionamento delle macchine mentre sono installate nel loro ambiente operativo.

Tutti gli oneri di spedizione al e dal Centro di Manutenzione sono a carico dell'Amministrazione.

Sarà cura dell'Amministrazione mettere a disposizione un apposito locale secondo quanto prescritto dall'Impresa e tenere sotto controllo tutte le macchine presso lo stesso.

(b) **MACCHINE CON SPECIFICHE MODALITÀ DI SERVIZIO**

Le macchine contrassegnate con le sigle F, G o H sono macchine per le quali sono previste specifiche modalità di servizio. Per tali macchine il Servizio di Manutenzione verrà effettuato mediante riparazione delle macchine o mediante sostituzione definitiva di parti o elementi Macchina guasti che verranno ritirati dall'Impresa.

Le parti o gli elementi Macchina forniti in sostituzione, possono essere non nuovi, purché in buone condizioni di funzionamento.

Per i tipi Macchina per i quali sono disponibili più Modalità di Servizio è specificato in Allegato, per ogni macchina interessata, la Modalità di Servizio prescelta; per ognuna di tali macchine l'Amministrazione potrà altresì modificare tale Modalità, avendone dato preavviso scritto di almeno un mese all'Impresa.

Dal Servizio di Manutenzione offerto dall'Impresa con le Modalità di Servizio specificate nel presente Contratto sono esclusi la sostituzione o manutenzione di parti non fornite dall'Impresa, per il prodotto oggetto del Servizio, nonché il tempo speso per stabilire la necessità di sostituzione o manutenzione di tali parti.

Modalità di Servizio

b1 Servizio Centralizzato presso l'Impresa

L'Amministrazione provvederà alla consegna della parte o elemento macchina malfunzionante presso uno dei Centri di Manutenzione dell'Impresa designati, nonché al prelievo da tale sede della stessa unità riparata o di una unità dello stesso tipo fornita dall'Impresa in sostituzione. L'Amministrazione conviene di effettuare, per tale parte o elemento macchina, le operazioni di installazione e di verifica.

Le macchine assoggettate a questa Modalità di Servizio sono contrassegnate con la sigla F.

b2 Servizio Corriere

L'Impresa provvederà al prelievo della macchina malfunzionante nonché, a sua discrezione, alla consegna presso la sede dell'Amministrazione di altra unità dello stesso tipo, fornita in sostituzione a titolo definitivo, o alla riconsegna dell'unità riparata.

Le macchine assoggettate a questa Modalità di Servizio sono contrassegnate con la sigla H.

b3 Servizio presso l'Amministrazione

L'Impresa provvederà ad effettuare, presso la sede dell'Amministrazione, il servizio di manutenzione della macchina malfunzionante.

Le macchine assoggettate a questa Modalità di Servizio sono contrassegnate con la sigla G.

Per l'espletamento dei Servizi sopra specificati l'Impresa e' esplicitamente autorizzata ad avvalersi di Servizi forniti da altre Ditte da essa stessa incaricate, ferme restando le vigenti disposizioni di legge; ove l'Impresa si avvalga di tale facolta' di subappalto, essa provvedera' a comunicare all'Amministrazione il nominativo del/dei subappaltatore/i onde ottenere le autorizzazioni di legge.

Operazioni a carico dell'Amministrazione

L'Amministrazione conviene di determinare quando e' necessario il Servizio di Manutenzione per una macchina, sulla base delle Procedure di Analisi e Soluzione dei Problemi o delle Procedure di Determinazione dei Problemi come specificato dall'Impresa. L'Impresa si riserva la facolta' di verificare la effettiva necessita' di tale Servizio qualora si renda necessario procedere alla sostituzione definitiva della parte o elemento macchina con altra dello stesso tipo.

Tutti i programmi, i supporti di memorizzazione dei dati e le parti non dell'Impresa, cosi' come le opzioni, le modifiche ed i collegamenti, devono essere rimossi dalla macchina a cura dell'Amministrazione, prima della consegna della parte o elemento macchina all'Impresa.

La mancata rimozione di qualsiasi elemento tra quelli sopra specificati sara' considerato atto di rinuncia da parte dell'Amministrazione.

Rischi di perdita o danni

L'Amministrazione solleva l'Impresa da ogni responsabilita' per tutti i rischi di perdita o danno alle parti o elementi macchina non di proprieta' dell'Impresa durante il periodo in cui tali unita' sono in viaggio per e dalle sedi dell'Impresa (o sono in possesso dell'Impresa presso tali sedi), eccetto le perdite o i danni causati da negligenza del personale dell'Impresa.

In tutti i casi in cui il servizio non viene prestato presso l'ubicazione dell'Amministrazione, la stessa si impegna ad adempiere alla normativa vigente in materia di documenti di accompagnamento dei beni viaggianti.

Periodi di disponibilita' del servizio di manutenzione

Per tutte le macchine non contrassegnate con le sigle F o H, l'Amministrazione puo' scegliere uno o piu' periodi di disponibilita' del Servizio di Manutenzione secondo quanto qui di seguito specificato:

- 1) Il Canone Base da' diritto alla Amministrazione di usufruire del Servizio di Manutenzione durante un periodo di 11 (undici) ore consecutive giornaliere dalle 8.00 alle 19.00 di ogni giorno lavorativo, dal lunedì al venerdì.
- 2) L'Amministrazione puo' scegliere, in luogo delle ore di disponibilita' di cui al punto 1), uno o piu' periodi opzionali di disponibilita' del Servizio di Manutenzione indicati nell'Allegato "Periodi Opzionali di Disponibilita' del Servizio di Manutenzione", corrispondendo all'Impresa i relativi addebiti addizionali ivi indicati.
Tali addebiti addizionali sono costituiti da una maggiorazione percentuale del Canone Base Mensile di Manutenzione che varia in funzione del periodo di disponibilita' scelto e del gruppo di appartenenza delle macchine.
- 3) L'Amministrazione puo' cambiare il periodo di disponibilita' del Servizio di Manutenzione scelto, mediante preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni all'Impresa e con inizio dal primo giorno del mese successivo.

Per le macchine contrassegnate con le sigle F o H il Servizio di Manutenzione dell'Impresa viene effettuato, con le Modalita' specificamente definite, solo nei giorni feriali dal Lunedì al Venerdì e unicamente per 8 (otto) ore giornaliere, in corrispondenza dell'orario di lavoro dell'Impresa.

Art. 5

MODIFICHE ALLA CONFIGURAZIONE DELLE MACCHINE

Eventuali modifiche nelle caratteristiche delle macchine, unita' e meccanismi collegati o dispositivi, cosi' come l'aggiunta di dispositivi o il cambio di modello di qualsiasi macchina comportera' la stipula di un nuovo Contratto di Manutenzione ai Canoni Base di Manutenzione, percentuale, coefficiente d'uso e condizioni contrattuali in vigore alla data.

Art. 6

ESCLUSIONI

Il Servizio di Manutenzione fornito dall'Impresa sulla base del presente Contratto non comprende:

- (a) la fornitura di prodotti ausiliari o accessori, la verniciatura o rifinitura delle macchine o la fornitura di materiali per tali lavori;
- (b) il lavoro su impianti elettrici esterni alle macchine, la manutenzione di accessori, la sostituzione di parti, modifiche, collegamenti o altri dispositivi non forniti dall'Impresa;
- (c) le prestazioni che siano di disagiata esecuzione per il personale dell'Impresa a causa di modifiche o collegamenti effettuati sulle macchine.

Art. 7

SERVIZI DISPONIBILI SU RICHIESTA CON ADDEBITO ADDIZIONALE

I Servizi sottoelencati non sono compresi nel Servizio oggetto del presente Contratto, come definito all'Articolo 4 "Disponibilita' del Servizio di Manutenzione".

Qualora fossero richiesti dall'Amministrazione servizi di questo tipo, l'Impresa, secondo disponibilita' e quando cio' sia fattibile, potra' effettuare tutti o parte degli stessi alle tariffe orarie e condizioni allora in vigore per tutta la Clientela italiana.

Le parti, i materiali, il tempo di attesa e di viaggio saranno addebitati all'Amministrazione.

I servizi con addebito addizionale sono:

- (a) la riparazione di guasti determinati dalla non disponibilita' di locali adatti forniti di tutti gli impianti specificati nelle apposite istruzioni dell'Impresa, compresa fra l'altro la mancata fornitura, o il mancato funzionamento, di adeguati impianti di alimentazione di energia elettrica, o di condizionamento d'aria o di controllo del grado di umidita';
- (b) la riparazione di guasti determinati dall'uso della macchina per scopi diversi da quelli per cui fu progettata;
- (c) la riparazione di guasti, la sostituzione di parti (dovuta a cause diverse dalla normale usura) o ripetute chiamate causate dall'uso di prodotti ausiliari che producano avarie ripetitive;
- (d) la riparazione di guasti causati da:
 - * cause accidentali, calamita', compresi fra l'altro incendi, inondazioni, acqua, vento e fulmini;
 - * trasporto;
 - * negligenza o cattivo uso, atti di vandalismo, furto o rapina;
 - * modifiche (comprendenti anche qualsiasi variazione rispetto al progetto strutturale, meccanico o circuitale della macchina);
 - * collegamenti (cioe' la connessione meccanica, elettrica o elettronica di macchine dell'Impresa a qualsiasi prodotto non dell'Impresa);
- (e) la riparazione di guasti dovuti a manutenzione, modifiche, collegamenti o sostituzione di parti effettuate da personale non dell'Impresa;

- (f) la manutenzione di accessori, l'ispezione delle macchine modificate, l'esecuzione di modifiche alle caratteristiche delle macchine o di servizi connessi con il trasferimento delle stesse, o l'aggiunta o rimozione di accessori, unità o meccanismi o di altri dispositivi.

Art. 8

MODIFICHE TECNICHE

L'Impresa determinerà quali modifiche tecniche essa ritenga opportune per la manutenzione delle macchine e provvederà alla loro installazione sulle macchine oggetto del presente Contratto.

Tuttavia, su richiesta dell'Amministrazione, che dovrà essere preventivamente approvata per iscritto dall'Impresa, potranno essere installate solo le modifiche che l'Impresa ritenga strettamente necessarie.

Art. 9

PARTI NON FORNITE DALL'IMPRESA

Il Servizio di Manutenzione fornito dall'Impresa in base al presente Contratto non comprende la sostituzione o la messa a punto di parti che non siano state fornite per quella macchina dall'Impresa ed inoltre non comprende il tempo impiegato nel determinare la necessità di sostituzione o messa a punto di tali parti.

Quando l'Impresa determina e prova che una macchina, coperta dal presente Contratto, contiene una parte non fornita dall'Impresa e che tale fatto ha un effetto rilevante sul Servizio di Manutenzione per tale macchina, può disdire il servizio relativamente a tale macchina mediante preavviso scritto all'Amministrazione di almeno 1 (uno) mese, a meno che l'Amministrazione non sostituisca la parte non fornita dall'Impresa con un'altra intercambiabile, fornita dall'Impresa.

Su richiesta dell'Amministrazione tale operazione di sostituzione sarà effettuata dall'Impresa alle proprie tariffe per tempo e materiale allora in vigore per tutta la Clientela italiana.

Art. 10

PAGAMENTI

Il pagamento del Canone Base e del Canone Addizionale sarà effettuato sulla base di fatture mensili dell'Impresa.

Il pagamento del Canone d'Uso, per le Macchine soggette a Piano d'Uso, sarà effettuato sulla base di fatture annuali dell'Impresa.

Le fatture sono esigibili al termine del mese cui è riferito il Canone.

L'Impresa riconosce comunque che non sussiste una condizione di morosità da parte dell'Amministrazione, se il pagamento viene effettuato entro **90 giorni**, a partire dalla esigibilità delle fatture come sopra definita.

Tutti i predetti pagamenti saranno effettuati, senza alcuna deduzione, a favore della IBM Italia S.p.A., Circonvallazione Idroscalo – 20090 Segrate (MI).

Sono a carico dell'Impresa le spese relative al presente Contratto e gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste obbligo di rivalsa.

Art. 11

TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Ai fini del presente articolo, il termine Prodotto include anche i Materiali e il Codice Macchina.

Qualora un terzo agisca contro l'Amministrazione sostenendo che un Prodotto fornito dall'Impresa all'Amministrazione viola i suoi brevetti o i suoi diritti d'autore, l'Impresa assumerà, a proprie spese, la difesa dell'Amministrazione e pagherà tutti i costi, i danni e le spese legali riconosciuti da sentenza passata in giudicato, o riconosciuti dall'Impresa a seguito di una transazione, a condizione che l'Amministrazione:

1. informi l'Impresa prontamente e per iscritto dell'azione del terzo; e

2. consenta all'Impresa di gestire la difesa e le eventuali negoziazioni volte alla composizione della vertenza, cooperando con l'Impresa.

Qualora un terzo promuova un'azione quale quella descritta nel presente articolo, o tale azione appaia probabile, l'Amministrazione consentirà all'Impresa di porla in condizione di continuare a usare il Prodotto, o di modificarlo, o di sostituirlo con un altro che sia almeno equivalente funzionalmente. Nel caso in cui l'Impresa stabilisca che nessuna di tali alternative descritte è ragionevolmente perseguibile, l'Amministrazione restituirà il Prodotto su richiesta scritta da parte dell'Impresa e questa gli riconoscerà un credito pari a:

1. per una Macchina: il valore netto contabile dell'Amministrazione calcolato secondo i principi contabili generalmente applicati;
2. per un Programma ICA: l'ammontare pagato dall'Amministrazione o, se inferiore, il valore dei canoni nell'arco di 12 mesi;
3. per i Materiali: l'ammontare pagato all'Impresa per lo sviluppo dei Materiali.

L'Impresa non avrà alcuna obbligazione qualora la pretesa riguardi:

1. qualsiasi componente fornita dall'Amministrazione, o da una terza parte per conto dell'Amministrazione, che sia stata incorporata in un Prodotto, o la conformità da parte dell'Impresa ad eventuali disegni, specifiche o istruzioni forniti dall'Amministrazione o da una terza parte per conto dell'Amministrazione;
2. modifiche di un Prodotto eseguite dall'Amministrazione, o da una terza parte per conto dell'Amministrazione o l'uso di Programmi ICA diverso da quello previsto dalle relative condizioni di licenza e limitazioni d'uso applicabili;
3. la combinazione, l'operatività o l'uso di un Prodotto con qualsiasi prodotto, apparecchiatura hardware, programma, dato, apparato, metodologia o processo che non sia stato fornito dall'Impresa come unico sistema, nel caso in cui la violazione non si sarebbe verificata se non per tale combinazione, operatività, uso;
4. la distribuzione, operatività, uso, di un Prodotto al di fuori del Gruppo Aziendale; oppure
5. la violazione derivante da un Prodotto non-IBM o di un Altro Programma IBM fornito separatamente.

Il presente articolo "Tutela della Proprietà Intellettuale" definisce gli unici obblighi dell'Impresa e gli esclusivi indennizzi a favore dell'Amministrazione per qualsiasi pretesa avanzata da un terzo in relazione alla proprietà intellettuale.

Art. 12

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Possono verificarsi delle circostanze nelle quali, per causa dell'Impresa relativamente all'adempimento delle proprie obbligazioni nell'ambito del presente Contratto o per altre responsabilità, l'Amministrazione abbia diritto ad un risarcimento dei danni da parte dell'Impresa. Indipendentemente da ciò che dà titolo all'Amministrazione per richiedere il risarcimento da parte dell'Impresa e, fatto salvo quanto previsto da norme inderogabili di legge, la responsabilità complessiva dell'Impresa per tutte le richieste di risarcimento nel loro valore totale derivanti da o connesse a ciascun Prodotto o Servizio o altrimenti derivanti dal presente Contratto, sarà limitata all'ammontare dei soli danni effettivamente subiti dall'Amministrazione come immediata e diretta conseguenza, fino al maggiore importo tra 500.000,00

Euro, o l'importo dovuto quale corrispettivo (un'annualità nel caso di canoni periodici) per il Prodotto o Servizio oggetto della richiesta di risarcimento. Ai fini del presente articolo "Limitazione di responsabilità" il termine "Prodotto" include anche i Materiali ed il Codice Macchina.

Tale limite si applica anche ad eventuali subfornitori e sviluppatori di Programmi. Esso rappresenta l'importo massimo per il quale l'Impresa e i suoi subfornitori e sviluppatori di Programmi sono complessivamente responsabili.

I seguenti ammontari non sono soggetti alla limitazione dell'importo del danno:

- a. risarcimenti dovuti in base a quanto stabilito nell'articolo "Tutela della Proprietà Intellettuale" sopra riportata; e
- b. danni fisici alla persona (incluso il decesso) e danni ai beni immobili e mobili appartenenti alle persone fisiche per i quali l'Impresa sia responsabile per legge.

Salvo quanto diversamente stabilito da norme inderogabili di legge, in nessun caso l'Impresa, i suoi subfornitori, o sviluppatori di Programmi saranno responsabili per uno qualsiasi dei seguenti eventi anche se informati circa la possibilità che tali eventi si verifichino:

- a. perdite o danneggiamento di dati;
- b. danni speciali, incidentali, indiretti o consequenziali;
- c. richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi nei confronti dell'Amministrazione (salvo quanto previsto nei primi due punti sopra esposti nel precedente paragrafo); oppure
- d. perdite di profitto, di opportunità commerciali, di fatturato, di avviamento o di previsti profitti.

Art. 13

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ciascuna parte deve concedere all'altra una ragionevole possibilità di adempiere alle proprie obbligazioni prima di agire per l'inadempimento.

Le parti tenteranno in buona fede di risolvere tra le stesse tutte le dispute, controversie, o richieste di risarcimento relative al presente Contratto. Salvo quanto diversamente stabilito da norme inderogabili di legge:

- i) nessuna parte intraprenderà azioni legali, giudiziali ed extragiudiziali, a tutela dei propri diritti derivanti o connessi al presente Contratto, trascorsi più di due anni a far data dall'evento che legittima tali azioni; e
- ii) dopo tale termine, qualsiasi azione legale derivante dal presente Contratto o da eventuali ordini regolati dal Contratto e tutti i relativi diritti connessi a tale azione si intenderanno prescritti.

Art. 14

ALTRE CONDIZIONI

Consensi Richiesti

L'Amministrazione sarà responsabile di ottenere tempestivamente tutti i Consensi Richiesti che saranno necessari all'Impresa per fornire il servizio descritto nel presente Contratto.

Per Consensi Richiesti si intendono tutti i consensi o approvazioni richiesti per dare all'Impresa e ai suoi subappaltatori il diritto o la licenza ad accedere, usare e/o modificare (inclusa la creazione di opere derivanti) l'hardware, il software e altri prodotti che l'Amministrazione usa, senza violare il possesso o i diritti di licenza (inclusi brevetti e diritti d'autore) dei fornitori o proprietari di questi prodotti.

L'Amministrazione indennizzerà, assumerà le difese, riterrà non responsabili l'Impresa, le società del suo gruppo e i suoi subappaltatori, per qualsiasi domanda di risarcimento, perdite, responsabilità e danni (inclusi spese e costi processuali accettabili) derivanti o in connessione con qualsiasi richiesta di risarcimento (inclusi infrazione di brevetti o diritti d'autore) fatta nei confronti dell'Impresa, come risultato della mancanza di aver fornito ad essa tutti i consensi richiesti.

Protezione dei Dati Personali

"Informazioni Commerciali" sono le informazioni di natura commerciale comunicate dall'Amministrazione al Gruppo IBM, inclusi nominativi, qualifiche, indirizzi aziendali, numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica dei dipendenti dell'Amministrazione, ivi incluso, il personale, che lavora a qualsiasi titolo presso l'Amministrazione. Le Informazioni Commerciali includono anche le informazioni di natura commerciale relative alla persona giuridica dell'Amministrazione.

"Contatti Commerciali del Personale" sono i dipendenti dell'Amministrazione, ivi incluso, il personale, che lavora a qualsiasi titolo presso l'Amministrazione, ai quali si riferiscono le relative Informazioni Commerciali.

"Autorità per la Protezione dei Dati Personali" è il Garante per la Protezione dei Dati Personali, istituito dal D.Lgs. 196/03

"Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali" è il D.Lgs. 196/03 e i provvedimenti emanati in virtù di tale normativa, inclusa ogni successiva modificazione.

"Gruppo IBM" si intende la International Business Machines Corporation, con sede in Armonk, New York, USA, ivi incluse, le sue società controllate ed i rispettivi 'Business Partners', subappaltatori e/o subfornitori. Le società appartenenti al Gruppo IBM svolgono come attività prevalente la fornitura di prodotti e servizi informatici che comprende prodotti hardware e software, consulenza, servizi finanziari e altre attività collegate.

L'Amministrazione autorizza il Gruppo IBM al trattamento ed all'utilizzo delle Informazioni Commerciali al fine di promuovere le relazioni commerciali tra l'Amministrazione ed il Gruppo IBM, inclusa la commercializzazione di prodotti e servizi ("Finalità Specifiche"), sulla base dell' Informativa (ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03) che verrà fornita dal Gruppo IBM all'Amministrazione e/o ai Contatti Commerciali del Personale, previo ottenimento del relativo consenso, qualora richiesto dalla Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Amministrazione conviene che le Informazioni Commerciali potranno essere comunicate, trattate ed utilizzate dal Gruppo IBM, in conformità con la Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, per il perseguimento delle Finalità Specifiche.

Il Gruppo IBM garantisce che tutte le Informazioni Commerciali saranno trattate in conformità con la Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali ed utilizzate in conformità alle Finalità Specifiche.

Limitatamente a quanto richiesto dalla Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, l'Amministrazione coopererà con il Gruppo IBM (Titolare del Trattamento) nella trasmissione dell'Informativa

ai Contatti Commerciali del Personale (Interessati al Trattamento), al fine di ottenere, per il Gruppo IBM, il relativo consenso al trattamento e all'utilizzo delle Informazioni Commerciali per informare l'Amministrazione e/o i Contatti Commerciali del Personale, anche tramite l'utilizzo della posta elettronica, in conformità con le Finalità Specifiche.

L'Amministrazione consente al Gruppo IBM di trasferire le Informazioni Commerciali anche al di fuori dell'Unione Europea, a condizione che tale eventuale trasferimento sia effettuato anche sulla base di condizioni contrattuali approvate dall'Autorità per la Protezione dei Dati Personali in modo tale da assicurare adeguate garanzie per i diritti dell'interessato/i.

L'Amministrazione assicura di adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla legge in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/03) e che pertanto l'Impresa potrà, in esecuzione del presente Contratto, effettuare lecitamente i trattamenti di eventuali dati personali di terzi forniti dall'Amministrazione all'Impresa.

L'Amministrazione terrà indenne l'Impresa e i suoi sub-fornitori da qualsiasi tipo di danno, pretesa, onere o spesa che dovessero derivare all'Impresa stessa, direttamente o nei confronti di terzi, in conseguenza di violazioni dell'Amministrazione relative alla legge in argomento. L'Impresa tratterà i dati personali adottando le misure di sicurezza previste dal Disciplinare Tecnico contenuto nell'allegato B della legge, limitatamente al trattamento svolto all'interno di sue sedi e purché le misure minime da adottare riguardino direttamente attività e strumenti sotto il suo esclusivo controllo. Qualora le operazioni di trattamento non si svolgano all'interno di sedi dell'Impresa, la stessa sarà responsabile di adottare unicamente le misure minime di sicurezza per le attività svolte sotto il proprio esclusivo controllo.

Leggi e Regolamenti

L'Amministrazione sarà responsabile dell'identificazione ed interpretazione di ogni legge valida, regolamenti che riguardano i suoi attuali sistemi applicativi o programmi a cui l'Impresa avrà accesso durante il progetto. E' responsabilità dell'Amministrazione assicurare che i sistemi e i programmi rispondano ai requisiti di queste leggi e regolamenti.

Contenuto dei Database e Sicurezza

L'Amministrazione sarà responsabile del contenuto di ogni Database, della scelta ed attivazione dei controlli sul loro accesso e uso, del salvataggio, del ripristino e della sicurezza dei dati archiviati. Questa sicurezza includerà qualsiasi procedura necessaria a salvaguardare l'integrità e la sicurezza dei programmi software e dei dati usati in questo progetto dall'accesso di personale non autorizzato.

Art. 15

DISPOSIZIONI GENERALI

L'Amministrazione dichiara di essere proprietaria delle macchine elencate nell'Allegato al presente Contratto o comunque di essere autorizzata dal proprietario ad inserire tali macchine nell'ambito del presente Contratto.

Nessuna delle parti può, senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte, trasferire a terzi, in toto o in parte, i rapporti contrattuali regolati dal Contratto ed ogni diritto derivante dallo stesso. La mancanza di tale consenso comporterà l'inefficacia della cessione o del trasferimento. La cessione o il trasferimento, totale o parziale, nell'ambito del gruppo aziendale di una parte, o ad un'organizzazione che gli succede in seguito a fusione o acquisizione, non richiede il consenso dell'altra parte. L'Impresa può effettuare la cessione dei

crediti anche senza il consenso dell'Amministrazione. Non è considerata cessione il trasferimento di ramo d'azienda da parte dell'Impresa che avvenga con modalità tali da avere analoghi effetti nei confronti di tutti i clienti. L'Amministrazione concorda di non rivendere alcun servizio senza il preventivo consenso scritto dell'Impresa. Qualsiasi tentativo di violazione comporta l'inefficacia della rivendita. Lo scambio di eventuali informazioni riservate avverrà sulla base di un accordo di riservatezza separato sottoscritto tra le parti. Tuttavia, limitatamente allo scambio di informazioni riservate relativo a qualsiasi Prodotto o Servizio regolato dal presente Contratto, l'accordo di riservatezza applicabile verrà richiamato come parte integrante del Contratto e soggetto allo stesso.

Il presente Contratto o qualsiasi ordine regolato dallo stesso non creano alcun diritto o titolo per eventuali azioni da parte di un terzo, né l'Impresa potrà essere responsabile per eventuali pretese da parte di un terzo salvo quanto descritto nell'articolo "Tutela della Proprietà Intellettuale" sopra riportato e nell'articolo "Limitazione di responsabilità" limitatamente ai danni fisici alla persona (incluso il decesso) o per danni ai beni immobili e mobili appartenenti a persone fisiche per i quali l'Impresa sia legalmente responsabile nei confronti di quel terzo.

Conseguentemente, l'Amministrazione non potrà reclamare una responsabilità da parte dell'Impresa per danni che l'Amministrazione stessa subisce come conseguenza della richiesta di risarcimento di tale terzo.

L'Amministrazione è responsabile della scelta dei Prodotti e Servizi che soddisfino le proprie necessità e dei risultati ottenuti dall'uso dei Prodotti e dei Servizi, inclusa la decisione dell'Amministrazione di dar corso a eventuali raccomandazioni concernenti la gestione e le pratiche commerciali dell'Amministrazione stessa.

Ove sia richiesto, in base al Contratto, che una delle parti conceda un'approvazione, accettazione, un consenso o compia altri atti simili, tale azione non sarà ritardata o negata senza un ragionevole motivo.

Le parti non sono responsabili per l'inadempimento delle proprie obbligazioni, ad eccezione di quelle di natura monetaria, dovuto a cause di forza maggiore.

Come ragionevolmente richiesto dall'Impresa al fine di adempiere alle proprie obbligazioni nell'ambito del presente Contratto, l'Amministrazione concorda di consentire l'accesso (incluso l'accesso remoto) in misura sufficiente ed in condizioni di sicurezza presso sedi, sistemi, informazioni, personale, e risorse dell'Amministrazione senza alcun addebito a carico dell'Impresa. L'Impresa non è responsabile dell'eventuale ritardato o mancato adempimento dovuto al ritardo da parte dell'Amministrazione nel fornire tale accesso o nell'adempiere ad altre responsabilità nell'ambito del presente Contratto.

L'Amministrazione dà atto che, nelle comunicazioni con l'Impresa, è sua esclusiva responsabilità: (i) inserire i propri dati societari secondo le norme applicabili, e (ii) assicurarne la correttezza e la completezza.

Le condizioni del presente Contratto annullano e sostituiscono quelle di tutti i precedenti Contratti di Manutenzione relativamente alle macchine assoggettate alle condizioni qui enunciate; il Servizio di Manutenzione per tali macchine sarà d'ora in poi regolato dalle presenti condizioni.

Il presente Contratto costituisce l'integrale manifestazione di tutti gli accordi scritti o verbali intervenuti tra l'Amministrazione e l'Impresa per la riparazione e la manutenzione delle Macchine qui elencate o che ad esso facciano riferimento. Le condizioni del presente Contratto prevarranno su qualsiasi pattuizione difforme contenuta in qualunque offerta pervenuta all'Amministrazione, o Ordine sottoposto dall'Amministrazione in merito alla riparazione o manutenzione delle stesse macchine.

Inoltre nessuna aggiunta o modifica al presente Contratto sarà efficace a meno che non sia stipulata in forma scritta da persone munite degli idonei poteri di rappresentanza dei contraenti.

Art. 16

OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'Impresa riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione del proprio personale occupato nelle lavorazioni oggetto del presente Contratto.

L'Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nei lavori di cui al presente Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di sottoscrizione del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria.

Art. 17

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente il presente Contratto sarà competente il Foro di Cagliari.

* * *

Data _____

Per l'Impresa

Il _____
Firma _____

Per l'Amministrazione

Il _____
Firma _____

Si approvano espressamente ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile tutte le clausole e condizioni degli articoli: 2 "Efficacia e Durata del Contratto", 4 "Disponibilità del Servizio di Manutenzione", 6 "Esclusioni", 11 "Tutela della Proprietà Intellettuale", 12 "Limitazione di Responsabilità", 13 "Risoluzione delle Controversie", 14 "Altre Condizioni", 15 "Disposizioni Generali", 17 "Foro Competente".

Firma _____

Allegato Manutenzione

Nome e Indirizzo Cliente: COMUNE DI PRIVERNO

*

*

PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)
ITALY

Codice Cliente: 00460937

Nome e Indirizzo Impresa: IBM Italia S.p.A
Circonvallazione Idroscalo
20090 Segrate (Milano)

Per Cliente si intende l'Amministrazione.

L'Amministrazione e l'Impresa firmano congiuntamente OGNI PAGINA del presente "Allegato Manutenzione".

Contratto Numero: NT9SBD
Data di Efficacia del Contratto: 01/01/2011
Data di fine del Contratto: 31/12/2011

Data Offerta: 04/01/2011
Durata del Contratto: 12 mesi consecutivi con protezione prezzo

1. Corrispettivo, modalità di fatturazione e pagamento

Corrispettivo Totale Contratto:

EUR 698,16 IVA esclusa.

Per l'Amministrazione	Per l'Impresa
(Timbro e firma)	(Timbro e firma)
Titolo:	Titolo:
Data:	Data:
Località:	Località:

Codice Cliente Ubicazione: 00460937		Codice Cliente Fatturazione: 00460937
Service Level	SLC	Descrizione
Livello di servizio in manutenzione	M17	Riparazione IBM presso il cliente, Tempo di risposta On-site entro lo stesso giorno lavorativo Lunedì-Venerdì 08:00-19:00, esclusi giorni festivi, Se la registrazione della chiamata avviene entro le 12:00

Tipo	Model	Numero di Serie/ Descrizione	Q	Data di fine Garanzia	Data di inizio Servizio	Data di fine Servizio
8671		KDCTZ9N				
	61X	XSER235 2 67G 512 512/0HD S	1		01/01/2011	31/12/2011

Lista dei Codici Cliente

Tabella dei Codici Cliente Ubicazione

Codice Cliente Ubicazione	Indirizzo	Codice Cliente Fatturazione
00460937	COMUNE DI PRIVERNO * * PIAZZA GIOVANNI XXIII 04015 PRIVERNO (LT) ITALY	00460937

Tabella dei Codici Cliente Fatturazione

Codice Cliente Fatturazione	Indirizzo
00460937	

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **28/01/2011**;

☐ non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

☒ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Segretario Generale D.ssa Daniela Ventriglia che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912240)

Priverno, 18/01/2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to D.ssa Daniela Ventriglia**

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sul Cap. **70/01**, bilancio corrente, in corso di formazione, in data odierna.

Priverno, li **25/01/2011**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Rachele MASTRANTONI**

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li **25/01/2011**

Il Segretario Generale
- Dr.ssa Daniela Ventriglia -